



CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO – ESONERO PER I LICENZIAMENTI SEGUITI DA ASSUNZIONI IN SEDE DI CAMBIO DI APPALTO

(LEGGE n. 92/2012, art. 2, commi 31-34)

PREMESSO CHE:

- la legge n. 92/2012, ha previsto (articolo 2, comma 34) che *“Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;[...]”* riconoscendo alla fattispecie del passaggio di appalto una specifica peculiarità;
- la ratio della norma si ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto di cambio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;
- si evidenzia quindi, nei casi sopra descritti, l'assenza del presupposto stabilito dalla L. 92/2012 per il pagamento del c. d. contributo di licenziamento (ASpI) in quanto di fatto non sussiste per i lavoratori in questione alcuno stato di disoccupazione;
- circostanza peraltro che si evince dalla stessa legge n. 92/2012, all'articolo 2, comma 31 laddove dispone che è dovuto il c. d. contributo di licenziamento: *“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo darebbero diritto all'AspI [...]”*, ed è evidente che i lavoratori, di cui al punto precedente, non usufruiscono della prestazione dell'ASpI (oggi NASpI) poiché continuano ad essere occupati;
- si evidenzia, altresì che il principio di cui sopra, individuato dalla legge n. 92/2012, è stato recentemente ribadito ed ampliato dal Ministero del Lavoro con l'interpello n. 12/2015, laddove si definisce: *“La disposizione citata vale, dunque, ad esonerare i datori di lavoro dal pagamento del contributo addizionale ASpI per l'estinzione dei rapporti di lavoro cui non consegue uno stato di disoccupazione in ragione della contestuale riassunzione del personale da parte dell'impresa subentrante”*.



IPOTESI DI MODIFICA LEGISLATIVA:

All'articolo 2, comma 34, della legge n. 92/2012, eliminare le parole **“Per il periodo 2013-2015”**.

AGCI- Servizi

Presidente

Giovanni Giancesini

Federlavoro e Servizi
Confcooperative

Presidente

Massimo Stronati

Legacoop Servizi

Presidente

Fabrizio Bolzoni

Fise Anip

Presidente

Lorenzo Mattioli

Unionservizi Confapi

Presidente

Vincenzo Elifani

p. Filcams-Cgil

Maria Grazia Gabrielli

p. Fisascat-Cisl

Pierangelo Raineri

p. Ultrasporti-Uil

Claudio Tarozzi